



**ROVERETO  
E VALLAGARINA**  
Azienda per il Turismo

## **ACCESSO AGLI ATTI**

Adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 28 dicembre 2020

## REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

### PREMESSE

Fatti salvi i diritti di controllo e di accesso degli Organi Sociali, il presente regolamento disciplina il diritto di accesso agli atti aziendali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

### DOCUMENTI ACCESSIBILI E MODALITA' DI ACCESSO

Sono soggetti alla disciplina del diritto di accesso i documenti riguardanti le sole attività inerenti la gestione dei servizi di pubblico interesse. Le eventuali richieste sono sottoposte al Consiglio Direttivo dell'Azienda.

#### *Modalità di Accesso formale*

L'istanza di accesso agli atti deve essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC [segreteria@pec.visitrovereto.it](mailto:segreteria@pec.visitrovereto.it).

Il procedimento di accesso si conclude con un Provvedimento espresso e motivato a firma del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Azienda nel termine di 30 giorni.

Con la richiesta di accesso possono essere richiesti documenti, dati e informazioni in possesso dell'Azienda. Ciò significa che l'Azienda non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso e che non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.

Si invitano i soggetti interessati a presentare istanza di accesso a consultare, prima di presentare la richiesta, la sezione del portale "Organizzazione Trasparente" al fine di verificare l'eventuale pubblicazione dei dati o dei documenti di interesse.

L'istanza trasmessa per via telematica è ritenuta valida se: sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità, trasmessa dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'Azienda di identificare i documenti o le informazioni richieste.

### DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO

1. Non sono soggetti all'accesso gli atti aziendali che non hanno natura amministrativa, ed in particolare:

- gli atti relativi a procedure negoziali non soggette alla disciplina normativa comunitaria o interna;
- gli atti relativi allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente e gli atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro a seguito di assunzioni nominative dirette, anche quando anticipate da selezioni curate da organizzazioni specializzate;
- i contratti di diritto privato con i terzi;
- gli atti giudiziari.

È facoltà del Consiglio Direttivo consentire l'accesso agli atti di cui sopra, quando l'interesse dell'Azienda a rendere conoscibili tali atti prevalga su quello alla riservatezza inerente all'attività dell'impresa.

2. Sono esclusi dall'accesso i documenti di cui agli artt. 24 della legge n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92, ed in particolare i documenti amministrativi concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi di imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Azienda dagli stessi soggetti i cui medesimi si riferiscono.

3. Ai sensi del precedente comma, sono comunque sottratti al diritto di accesso:

a) i documenti inerenti l'organizzazione economica, commerciale e fiscale di imprese;

b) i pareri professionali, progetti, consulenze tecniche;

c) gli atti inerenti l'attuazione delle strategie imprenditoriali e ai rapporti commerciali.

4. Deve essere in ogni caso garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

5. Sono in ogni caso esclusi i documenti ed atti considerati riservati ai sensi della Legge inerente la riservatezza e tutela dei dati personali.

### ***Informativa a tutela dei soggetti controinteressati***

Laddove l'istanza di accesso generalizzato possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) l'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina ne darà comunicazione agli stessi al fine di permettere l'eventuale e motivata opposizione nei tempi e nei modi previsti dal d.lgs 33/2013.